



REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

Emanato con decreto del Direttore del Dipartimento Repertorio N. 33/2016 Prot. n 116721/VI/3 del 25/10/2016
Modificato con decreto del Direttore del Dipartimento Repertorio N. 4/2017 Prot. n 22870/VI/3 del 9/02/2017
Modificato con decreto del Direttore del Dipartimento Repertorio N. 39/2022 Prot. n 114832/VI/3 del 8/07/2022

Art. 1

La prova finale

La prova finale consiste nella redazione e discussione, in seduta pubblica, di un elaborato scritto (tesi) su di un tema assegnato da un relatore.

La discussione è sempre preceduta dalla relazione di un relatore, ed eventualmente, per le sole lauree magistrali e magistrali a ciclo unico, dalla relazione di un correlatore.

La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Presidente conferisce il titolo di studio. I membri della Commissione devono indossare la toga e la proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti.

L'argomento della prova finale deve essere concordato con il relatore e riguarda materie inerenti a uno dei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano degli studi nel quale lo studente abbia conseguito almeno 5 cfu.

Le tipologie di prova finale sono disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

La tesi è redatta, di norma, in lingua italiana. È possibile la redazione della tesi in lingua inglese. È possibile la redazione della tesi anche in altra lingua straniera, se previsto dall'ordinamento e dai regolamenti didattici dei corsi di studio ovvero in seguito a specifica autorizzazione delle competenti strutture didattiche.

Nel caso in cui l'elaborato sia redatto in lingua straniera, il candidato dovrà predisporre anche un articolato sunto in lingua italiana.

La discussione della tesi può svolgersi in lingua inglese, previa approvazione della Commissione di laurea nominata. Durante la discussione la Commissione si riserva di rivolgere al candidato una domanda in lingua italiana.

Art. 2

Adempimenti del candidato

Il candidato dovrà presentare presso la Segreteria studenti, vistata dal relatore, una domanda di approvazione del titolo provvisorio dell'elaborato della prova finale. La domanda andrà indirizzata al Consiglio di corso di studio.

Il termine per la presentazione, rispetto alla data di inizio della sessione, è di almeno tre mesi prima per gli elaborati della prova finale dei corsi di laurea triennale e di almeno sei mesi prima per gli elaborati della prova finale dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

Entro scadenze stabilite annualmente dal Calendario didattico del Dipartimento e pubblicate nel portale Unibg nella sezione relativa alle prove finali, il candidato dovrà presentare in Segreteria studenti la domanda di ammissione alla prova finale, indirizzata al Magnifico Rettore, vistata dal relatore.

Alla domanda vanno allegati: la ricevuta attestante il versamento del contributo per il rilascio del diploma in originale del titolo di studi conseguito e, se rilasciato, il libretto d'iscrizione oppure, qualora si debbano ancora sostenere esami, fotocopia dello stesso (in tal caso il libretto dovrà essere consegnato appena conclusi gli esami).



Lo studente dovrà aver superato tutti gli esami e concluso il tirocinio entro le scadenze pubblicate nel portale Unibg nella sezione dedicata alle prove finali.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione di laurea devono essere trasmessi alla Segreteria studenti: la tesi e (se previsto) il riassunto dell'elaborato finale, secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati alla pagina web del Dipartimento dedicata alle prove finali.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, lo studente deve consegnare direttamente al relatore (per le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico anche al correlatore) una copia del sunto e una copia dell'elaborato finale stampati su supporto cartaceo.

Il laureando che, per qualsiasi motivo, rinunciasse a sostenere la prova finale, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria studenti.

Art. 3

I referenti delle prove finali

Il relatore delle prove finali deve essere un titolare d'insegnamento o di un modulo d'insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo.

Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale, di seguirne la fase preparatoria e l'elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

Per la prova finale delle sole lauree magistrali e magistrali a ciclo unico il relatore può proporre la nomina di un correlatore particolarmente esperto sull'argomento trattato. Questi assisterà il relatore e lo studente nell'elaborazione della tesi e fornirà le sue osservazioni alla Commissione prima della formulazione del voto.

Ove in possesso dei requisiti formali per la nomina a cultore della materia, il correlatore può essere incluso dal Direttore del Dipartimento nella Commissione, altrimenti si limiterà a fornire le sue osservazioni sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto.

Art. 4

La Commissione giudicatrice della prova finale

La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

I membri della commissione non devono risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di corso di studio interessato o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. Le Commissioni – composte da non meno di cinque membri per i corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e non meno di tre membri per quelli di laurea – sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono, inoltre, far parte della Commissione anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.



Nei corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita dai docenti dei diversi Dipartimenti secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso sia impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento onde consentire l'immediata sostituzione. Il Presidente della Commissione può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro del Dipartimento. Tutti gli altri componenti del Dipartimento possono farsi sostituire solo da altri componenti del Dipartimento, non necessariamente di pari ruolo. La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest'ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l'accettazione della sostituzione alla Segreteria del Dipartimento e alla Segreteria studenti.

Il Presidente della Commissione è tenuto a segnalare al Direttore del Dipartimento, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

Art. 5 La valutazione

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere il proprio giudizio tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nell'elaborazione della tesi.

Il "punteggio di base" per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del "punteggio base" della prova finale delle lauree magistrali si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il corso di laurea magistrale.

Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto degli esami per colmare debiti formativi ai fini dell'ammissione al Corso di laurea specialistica, anche le votazioni conseguite all'esito di questi esami concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea specialistica.

I crediti acquisiti a seguito di esami sovrannumerari eventualmente sostenuti, con esito positivo, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea di primo livello, ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea magistrale e ad un massimo di 40 cfu per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso di studio.

Al punteggio risultante dalla media in centodecimi deve essere sommato: un punto se il candidato ha svolto un periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi, dell'Unione europea, quali Erasmus Plus o comunque sulla base di accordi di scambio internazionale, a condizione che abbia conseguito nell'ambito di tali programmi e accordi almeno il 70% dei CFU previsti nel Learning Agreement, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea magistrale, d'intesa con il proprio relatore.

Per ogni studente la Segreteria studenti fornirà alla Commissione:

- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero) e le relative votazioni;
- il punteggio di base;



- l'indicazione del titolo dell'elaborato finale;
- una copia del sunto dell'elaborato;
- lettere di presentazione di tesi particolarmente meritevoli.

Le modalità della valutazione conclusiva sono disciplinate come segue:

- a) per la valutazione della prova finale di laurea triennale la Commissione potrà disporre di un massimo di 4 punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia centocinque centodecimi;
- b) per la valutazione della prova finale di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico la Commissione potrà disporre di un massimo di 9 punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia cento centodecimi.

Per un numero di punti superiore a 6, il relatore dovrà far pervenire alla Segreteria Studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera potrà essere presentata tramite e-mail o in forma cartacea; in quest'ultimo caso la segreteria comproverà con timbro e data l'avvenuta presentazione. La Segreteria provvederà inoltre a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri ufficiali della Commissione.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode, subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato.

In via di progressiva ulteriore gradazione per la laurea magistrale e magistrale e ciclo unico la Commissione all'unanimità può conferire la "dignità di stampa", su richiesta del relatore, per elaborati meritevoli di pubblicazione. Tale richiesta deve essere effettuata tramite lettera scritta indirizzata al Presidente della Commissione e presentata con le stesse modalità previste per il caso in cui il relatore intenda attribuire alle tesi un numero di punti superiore a 6.

Art. 6

Prove finali di corsi di laurea interdipartimentali

Le prove finali di corsi di laurea interdipartimentali cui partecipi il Dipartimento di Giurisprudenza sono disciplinate dai regolamenti didattici dei medesimi, la cui approvazione e modifica è regolamentata dall'art. 15 del regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7

Plagio

Redigere prove finali attribuendo a se stessi o ad altri idee, ricerche o scoperte altrui costituisce comportamento eticamente riprovevole ai sensi dell'art. 14 del Codice etico di Ateneo.

Nella redazione dell'elaborato della prova finale lo studente ha il dovere etico e giuridico di astenersi da qualsiasi attività di plagio secondo quanto previsto dall'art. 5 della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse" dell'Università degli Studi di Bergamo.

Il docente relatore può effettuare controlli degli elaborati degli studenti.

Il docente relatore, qualora rilevi un uso anomalo o scorretto delle fonti, contatta lo studente interessato, invitandolo a rivedere l'elaborato affinché quest'ultimo risulti corretto e coerente.

Qualora venga accertato il plagio dopo che l'elaborato è stato consegnato alla Segreteria studenti, il lavoro dello studente ammesso alla sessione di laurea dovrà essere ritirato e lo studente sospeso dalla discussione.

Il plagio costituisce violazione dell'art. 14 del Codice etico di Ateneo ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 16 del medesimo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Giurisprudenza

Art. 8 **Norme transitorie**

Il presente regolamento si applica ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, salvo diversa disposizione prevista nel Regolamento didattico di corso di studio, ed entrerà in vigore a partire dalla sessione di laurea di ottobre 2022.

Il presente regolamento si applica anche alle prove finali dei corsi di studio del vecchio ordinamento (ex - DM 509/99).

Per quanto non previsto nel presente regolamento e non disciplinato da norme specifiche, spetta agli organi didattici competenti prevedere disposizioni integrative.